

ALLEGATO "A "

del REPERTORIO N. 58.152 RACCOLTA N. 13.009
STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata:

“SERVIZI COMUNALI S.p.A.”

Articolo 2 – Sede sociale

La società ha sede sociale in Sarnico (Bg).

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio dell'utenza.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma del presente articolo.

Articolo 3 – Durata

La durata della società viene fissata al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 – Oggetto

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci.
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti “in-house”, la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società e a condizione che la società continui a realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.

Articolo 5 – Capitale sociale

Il Capitale sociale è di Euro 4.788.400,00 (quattromilionisettecentottantottomilaquattrocento virgola zero centesimi) diviso in n. 11.971 (undicimilanovecentosettantuno) azioni del valore nominale di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero centesimi) ciascuna.

Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali.

Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; in caso di aumento del capitale anche mediante conferimento di delega all'organo amministrativo nei limiti previsti dalla Legge.

Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sociali sono nominative e indivisibili e conferiscono ciascuna eguali diritti al possessore. Ogni azione dà diritto ad un voto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, salvo diversa disposizione assembleare ai sensi dell'art.2441 comma cinque del codice civile, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento del capitale sociale.

Articolo 7 – Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà attivare la procedura di cui all'art. 7 bis.

Il trasferimento totale o parziale delle azioni possedute dai soci a terzi acquirenti sarà valido solo se i terzi acquirenti sono enti pubblici locali.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7-bis - Vendita delle azioni

La vendita delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche secondo le seguenti modalità:

- a) avvio, da parte dell'ente cedente, di una procedura di gara riservata esclusivamente ad enti pubblici locali;
- b) comunicazione da parte dell'ente cedente, con raccomandata a.r., del bando di gara e dell'esito della stessa all'organo amministrativo della società;
- c) comunicazione, a cura del consiglio d'amministrazione, per raccomandata a.r., del risultato della gara e del relativo bando agli altri enti locali soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b);
- d) comunicazione, tramite raccomandata r.r., entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla precedente lettera c), da parte degli altri enti locali soci al consiglio d'amministrazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'esito della gara o dal valore posto a base d'asta, in caso di asta deserta;
- e) l'assenza di risposta entro i termini di cui alla lettera precedente, consente all'ente cedente di perfezionare la vendita delle proprie azioni a favore dell'aggiudicatario della gara.

Articolo 8 – Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e per le altre deliberazioni previste dall'art.2364 del codice civile deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è altresì convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Articolo 9 – Esercizio congiunto del "controllo analogo"

1. In aggiunta a quanto previsto dai singoli contratti/disciplinari di servizio in materia di controllo sulla esecuzione dei servizi affidati alla società da parte dei Comuni Soci, i soci esercitano congiuntamente i

più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:

- possono convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali;
- richiedono periodicamente e comunque almeno 1 volta l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- esercitano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidanti.

2. Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le prerogative di socio così come definite dal diritto civile, viene svolto attraverso un Comitato per il controllo analogo (di seguito "Comitato").

3. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato.

4. Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da un apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

5. Al Comitato, quale organo attraverso il quale i soci affidanti esercitano, in maniera congiunta, un controllo sulla società "analogo" a quello esercitato sui propri uffici, sono attribuite le seguenti prerogative:

a) il diritto di esercitare nei confronti degli organi e degli organismi della società competenze e prerogative analoghe a quelle riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento. In particolare, il Comitato si esprime sulle linee strategiche ed operative della società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti. Al Comitato è attribuita la facoltà di impartire all'organo amministrativo direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché di porre il veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi pubblici oggetto di affidamento;

b) il diritto di proporre all'assemblea una rosa di candidati a formare l'organo amministrativo, nonché il relativo compenso;

c) il diritto di proporre all'assemblea una rosa di candidati alla nomina dei componenti del collegio sindacale, nonché il relativo compenso;

d) il diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente e/o i Consiglieri Delegati e/o l'organo amministrativo e/o il Collegio Sindacale;

e) il diritto di ricevere periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali e sul generale andamento della gestione da parte dell'organo amministrativo con cadenza almeno semestrale;

f) il diritto di esprimere la propria autorizzazione, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali, nei confronti dei seguenti atti degli amministratori:

f.i) la eseguibilità delle operazioni di gestione previste o conseguenti al bilancio economico di previsione annuale, da predisporre da parte dell'organo amministrativo entro il 31.12 di ogni anno, nonché delle operazioni previste o conseguenti all'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione;

f.ii) l'attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati;

f.iii) il compimento, da parte dell'organo amministrativo, di singoli atti di amministrazione straordinaria e/o di singoli atti di gestione anche ordinaria che comportino obbligazioni a carico della società per un ammontare superiore al 100% del valore del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

f.iv) la predisposizione di linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti, ferma restando l'esigenza di garantire in ogni caso l'equilibrio economico-industriale della società;

g) il diritto di esprimere il proprio parere sulla modifica della durata della società;

h) la facoltà di chiedere, per iscritto, all'organo amministrativo la convocazione di una assemblea indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

6. Il Comitato può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'organo amministrativo.

7. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stata richiesta ed ottenuta la medesima da parte del Comitato ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

8. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, l'organo amministrativo è tenuto a rivolgere, tramite lettera raccomandata a/r, fax o posta certificata, al presidente pro tempore del Comitato l'invito a provvedere all'esercizio delle suddette prerogative entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, nel caso in cui vi sia urgenza di provvedere per evitare effetti pregiudizievoli alla società e ai soci, l'organo amministrativo è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni del Comitato. In ogni caso, il mancato esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi.

9. Il Comitato può delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o più comitati tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze, determinandone la composizione, l'oggetto e le modalità di funzionamento.

Del Comitato Tecnico possono eventualmente fare parte, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, anche persone esterne al Comitato.

E' di competenza della assemblea ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità e/o compensi da corrispondere ai membri del comitato o degli eventuali comitati tecnici.

10. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, in via ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi e in via straordinaria quando il suo Presidente lo ritenga opportuno e su richiesta:

a) di almeno uno dei soci affidanti;

b) di chi ha la legale rappresentanza della società;

c) dell'organo amministrativo;

d) del Presidente del Collegio Sindacale.

11. Il Comitato riferisce per iscritto almeno una volta all'anno in occasione della Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio sull'attività svolta.

Articolo 10 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo purchè in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11 – Partecipazione all'assemblea

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

Articolo 12 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale della assemblea sia redatta da un notaio.

Le deliberazioni della assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.

Articolo 14 – Amministrazione

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato dalla assemblea.

L'Amministratore Unico è scelto all'interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.

Se non è nominato dalla assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti (un quinto in sede di prima applicazione); se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione.

La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, che dovranno possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo.

I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società.

Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto all'art.9, l'organo amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 14 bis – Responsabilità per le sanzioni

Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la società assume a proprio carico il debito per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni commesse, senza dolo o colpa grave, dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.

L'azione è dolosa in particolare quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile, dell'imposta o del contributo ovvero è diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.

La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata o quando risulta evidente ed indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari. L'inadempimento occasionale e

non ripetuto sistematicamente nel tempo di obblighi inerenti i versamenti di imposte, tasse e tributi in genere non si considera colpa grave.

La colpa grave si intende provata nell'ipotesi in cui i giudici tributari si saranno pronunciati in tal senso.

Articolo 15 – Sostituzione degli amministratori

In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, sentito il Comitato.

Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato.

Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art.2386 del codice civile.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 16 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o dal comitato, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vice-presidente, se nominato, o da un consigliere delegato, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata R.R. spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità di convocazione suddette il consiglio di amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiarasse di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Articolo 17 – Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 – Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 19 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa indicata dal comitato.

La nomina dei membri del collegio sindacale deve essere fatta in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e un membro supplente; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta frazione.

L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale, previa indicazione del comitato.

I sindaci rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

Su richiesta del Comitato il collegio sindacale riferisce allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Articolo 20 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformità dell'articolo 2428 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'art.2435 bis settimo comma del codice civile, e dalla relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art.2429 del codice civile e dell'art.14 del d.lgs.39/2010.

Il progetto di bilancio e le prescritte relazioni dovranno essere inviate agli azionisti a cura dell'organo amministrativo almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio stesso, anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 21 – Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, o nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta.

La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti e del Comitato relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.

Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato, ogni socio affidante, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Articolo 25 – Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società per azioni.

Firmato: Giuseppe Belometti. Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.